



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0012562/I Data: 24/06/2016 13:48  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della I Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Riforma della disciplina delle nomine e delle designazioni della Regione Campania" Reg. Gen. 306**

Ad iniziativa dei Consiglieri Tommaso Malerba, Michele Cammarano, Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Maria Muscarà, Gennaro Saiello e Vincenzo Viglione.

Depositata in data 22 giugno 2016

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno:

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

24 GIU, 2016

**IL PRESIDENTE**



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

**Proposta di Legge**

**"Riforma della disciplina delle nomine e delle designazioni della Regione Campania"**

A firma dei Consiglieri  
Tommaso Malerba  
Michele Cammarano  
Valeria Ciarambino  
Luigi Cirillo  
Maria Muscarà  
Gennaro Saiello  
Vincenzo Viglione

ATTIVITA' LEGGE  
REG. GEN. N. 306



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

## Relazione descrittiva


La presente proposta di legge interviene a disciplinare compiutamente gli ambiti, i criteri e le procedure per l'effettuazione delle designazioni e delle nomine negli organi, sia amministrativi che di controllo, degli enti dipendenti e strumentali nonché negli altri organismi esterni partecipati dalla Regione Campania, costituendo così una nuova fonte normativa di riferimento per l'esercizio delle competenze riconosciute dallo Statuto della Regione e dalle leggi, sia nazionali che regionali, agli organi regionali, in sostituzione della legge regionale n. 17/1996 e s.m.i. che sinora, sebbene parzialmente modificata e pur in presenza di un quadro statale normativo ed istituzionale profondamente modificato, ha costituito l'elemento giuridico-legislativo di riferimento principale per l'esercizio delle attività di nomina da parte del Consiglio regionale, della Giunta regionale e del Presidente della Regione.

La cornice entro cui è maturata la presente iniziativa ha una duplice origine:

- da un lato la recente disciplina vigente a livello nazionale, che ha recepito le istanze dell'opinione pubblica e gli indirizzi degli organi indipendenti di controllo (ANAC, etc.), mirata a rendere trasparenti e "meritocratici" alcuni dei settori più sensibili, per sfera di discrezionalità e ampia fiduciarietà, residuati nell'esercizio di potestà e prerogative tipiche del potere esecutivo;
- dall'altro, rendere effettivo e dare una interpretazione "aggiornata e orientata", al nuovo Statuto della Regione Campania, evitando una complessa operazione di "revisione", mediante un intervento legislativo di tipo "applicativo", sia per quel che concerne la ripartizione della competenza dell'attività di nomina, sia per quanto riguarda i principi ispiratori dell'azione di nomina e designazione.

La proposta di legge si pone così come un intervento non solo di regolazione procedimentale ma anche come uno strumento di *soft-law*, che attraverso una fonte legislativa ordinaria, arricchisce la fonte statutaria di nuovi principi, non solo programmatici, e risponde all'esigenza di recepire in un intervento organico e razionale "quel nuovo corso" ormai vigente a livello nazionale.

L'impianto legislativo costituisce un atto di autoregolazione; una consapevole "auto-limitazione" delle attribuzioni degli organi che a livello regionale sono chiamati a effettuare nomine e designazioni, in tal modo andando a restringere, e rendere controllabile (sia sotto il profilo giurisdizionale che prettamente politico), come e in che modo siano scelti e preposti a "cariche pubbliche o pubblico/private" determinati soggetti, senza peraltro tralasciare i necessari spazi di funzionalità rispetto al miglior perseguimento possibile di tale obiettivo, il massimo grado di partecipazione pubblica, la sussidiarietà sociale, le pari



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

opportunità fra uomini e donne e la valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica della regione.

Emerge dunque con chiarezza la forte portata innovativa del provvedimento legislativo proposto, che inoltre rafforza, mediante specifiche disposizioni, l'elemento della trasparenza sia delle procedure di designazione e di nomina sia delle scelte che in forza delle norme introdotte, gli organi della Regione andranno a realizzare.

Merita segnalare alcuni dei principali elementi innovativi che questa proposta di legge introduce nella normativa di riferimento per l'esercizio dell'attività di nomina e di designazione di competenza degli organi regionali.

La proposta di legge regionale di riforma della disciplina in materia di nomine e di designazioni tiene conto, nella sua impostazione, di una suddivisione in capi, che nella loro organica visione di insieme, ripercorrono i principali momenti procedurali attraverso quali gli organi competenti addivengono, nell'ambito dei loro poteri discrezionali, all'adozione del provvedimento materiale di conferimento dell'incarico. In primis, è delineata una doppia definizione: di nomina/designazione, sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinarica, con la quale per la prima volta l'elemento "formale" dell'atto di nomina viene posto in secondo piano rispetto alla posizione di vantaggio, sia patrimoniale che personale, che ne deriva al soggetto ivi preposto, nonché quella di enti e organismi regionali interessati, sul punto recependo le posizioni e gli indirizzi più recenti forniti in merito dall'ANAC (sulla base anche del recentissimo atto di segnalazione al Parlamento n. 4/2015). Viene ripreso, in parte, un importante elemento di razionalizzazione, già oggetto di un intervento estemporaneo attuato con legge regionale n. 7/2014, con il quale si è introdotta una più chiara distinzione delle competenze fra il Consiglio e gli organi di Governo (Giunta e suo Presidente) in materia di nomine e designazioni (atteso che dallo Statuto non emerge con chiarezza la distinzione di ruoli in materia di nomine e designazioni negli organi amministrativi degli enti dipendenti -funzione allocata al Governo regionale- e negli organi di controllo -questa assegnata al Consiglio).

Il criterio di distribuzione della competenza è ancorato al tipo di funzione o attività svolta dall'organismo rispetto al quale si procede all'investitura: il discrimine, appunto, dovrebbe correre tra nomine-indirizzo (affidate all'organo monocratico) e nomine-garanzia (di competenza consiliare). Il ruolo di controllo del Consiglio rispetto alle nomine dell'esecutivo, dovrebbe trovare sanzione a livello statutario, così come il meccanismo dell'*advice and consent* americano è radicato a livello costituzionale, quale elemento di bilanciamento del potere presidenziale.

A tal riguardo, la PdL chiarisce che, oltre al potere residuale, permane al Consiglio regionale la titolarità dell'azione per quel che concerne nomine e




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

designazioni in cui la funzione di rappresentanza politica risulti prevalente, e alla Giunta quelle con funzioni puramente tecniche. Giova poi segnalare l'introduzione del principio rafforzato di pubblicità e para-concorsualità mediante l'introduzione della previsione della realizzazione di due soli avvisi pubblici annuali (distinti per tipologia di ente, nomina e caratteristiche specifiche) per la presentazione delle candidature alle nomine e designazioni da effettuare nel corso dell'anno solare successivo. Tale innovazione, accompagnata da una procedura di scelta che restringe il campo di scelta discrezionale dei candidati a quelli inseriti all'interno di una "selezione ristretta" affidata ad un organo diverso da quello che effettua materialmente la nomina, rendendo non predeterminabile e certa la posizione da ricoprirsì, permette di "rompere" il rapporto di etero direzione tra il candidato e le forze politiche che di volta in volta sono chiamate a governare l'amministrazione regionale.

Sono stati, altresì, valorizzati, internamente al Consiglio e alla Giunta, i compiti e le funzioni esercitate da organismi "terzi", in merito al controllo e alla regolare tenuta degli albi e all'espletamento delle procedure istruttorie. Per il Consiglio, nuove e maggiori competenze sono attribuite alla Commissione consiliare speciale Trasparenza e ad un Comitato consultivo a titolo gratuito nel quale sono rappresentate le posizioni delle minoranze consiliari, e per la Giunta regionale, è stato valorizzato il ruolo degli uffici amministrativi ordinamentali (diminuendo le prerogative ai cd. uffici di "staff", quali quelli di diretta collaborazione), cui si affianca un ruolo di maggior responsabilità attribuito al Responsabile regionale della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Altro aspetto rilevante ed innovativo è la scelta di limitare il numero di mandati consecutivi da poter esercitare in un medesimo organo da parte della stessa persona (limite posto inderogabilmente in due mandati), la non cumulabilità degli incarichi, l'introduzione di una clausola sul conflitto di interessi e di un periodo di raffreddamento fra il termine del secondo mandato e l'eventuale assegnazione di un nuovo incarico (rispondente peraltro all'impianto del d.lgs. 39/20013 e ai principi della più recente l. 124/2015 cd. "riforma Madia"). Anche tali previsioni nascono dalla volontà di rimuovere ogni rischio possibile circa un utilizzo diverso dell'attività di nomina e di designazione rispetto a quello della individuazione delle migliori professionalità e competenze per garantire la rappresentanza regionale negli enti dipendenti e negli organismi esterni partecipati.

Sono state inoltre introdotte norme specifiche in materia di pari opportunità uomo-donna e della collegata valorizzazione di genere (legge n. 120/2011 smi), il cui riconoscimento sostanziale è assunto nello Statuto fra le finalità principali che la Regione è chiamata a perseguire (art. 46, comma 3). Nell'esercizio delle funzioni di nomina e designazione gli organi regionali sono chiamati a rispettare di norma una ripartizione equa fra nominati e designati di sesso maschile e femminile, con



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

la previsione dell'adozione di provvedimenti riequilibranti il rapporto così individuato quando venga accertata la sua disapplicazione.

Maggior chiarezza, infine, su cause inconferibilità e incompatibilità all'esercizio delle funzioni conseguenti alle nomine, sugli obblighi da esse derivanti per i soggetti prescelti, sulle situazioni di conflitto di interessi, sull'introduzione di norme relative a situazioni derivanti da indagini o pronunce di condanna, sia penale che erariale, anche non definitive, e una rigida determinazione di limiti (sia in termini di mandati da svolgere che di incarichi contestualmente ricopribili) che sgombrino il campo dal rischio che l'attività di nomina venga distratta rispetto a quella, originaria, di garantire le migliori competenze e le migliori attitudini a svolgere funzioni amministrative e di rappresentanza per conto della Regione negli enti e negli organismi esterni.

Questi sono gli elementi caratterizzanti la presente proposta di legge, che si accredita come strumento di riferimento principale per l'esercizio di un'attività - quella di designazione e nomina - particolarmente importante nel rapporto fra l'istituzione Regione e il corpo sociale dei cittadini.

La proposta di legge consta di 31 articoli:

L'articolo 1 declina l'ambito di applicazione nonché le finalità del provvedimento, richiamando i principi cui si informa l'attività di designazione e di nomina: trasparenza, pubblicità e partecipazione nel rispetto del principio di rappresentanza di genere.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio il concetto di nomina o designazione nonché i soggetti giuridici che svolgono funzioni strumentali all'esercizio delle funzioni regionali di governo sottoposti alla potestà regionale esclusiva o prevalente.

L'articolo 3 dettaglia il riparto delle competenze di nomina e designazione fra Consiglio regionale ed organi di governo regionale (Giunta e suo Presidente), specificando, ulteriormente rispetto allo Statuto, l'attribuzione al Consiglio di quelle in cui le funzioni di rappresentanza politico-istituzionale risultino prevalenti e di quelle relative a funzioni di controllo.

L'articolo 4 disciplina la formazione annuale e l'eventuale aggiornamento degli elenchi delle designazioni e delle nomine da parte del Consiglio Regionale e della Giunta regionale, ciascuno per quelle di propria competenza, che dovranno essere svolte nell'arco dell'anno solare successivo e le informazioni che tali elenchi devono produrre alla conoscenza generale (conoscenza realizzata tramite pubblicazione sul BURC e sui siti internet degli organi regionali - art. 24).

L'articolo 5 attribuisce alla Giunta ed al Consiglio, ognuno per le proprie competenze, il compito di predisporre, attraverso avviso pubblico per la presentazione delle candidature, un proprio elenco, con validità annuale, di candidati idonei alla nomina o alla designazione, ripartito per tipologie di ente o organismo nel quale le stesse devono essere effettuate. Dai predetti elenchi, al



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

fine di procedere alle designazioni e alle nomine, è estratta una rosa di almeno cinque candidati in possesso dei titoli e requisiti più idonei.

L'articolo 6 introduce le disposizioni inerenti alla titolarità della funzione di proposta di nomina o di designazione, riconoscendo, rispetto alla situazione in essere, un ampliamento dei soggetti ai quali essa è riconosciuta (comma 1). La competenza viene infatti attribuita anche alle organizzazioni sindacali, alle associazioni riconosciute, alle università e agli istituti di ricerca della Campania, agli ordini professionali, agli enti pubblici e privati operanti nei settori interessati, alle fondazioni, ai singoli cittadini interessati dalla candidatura. Il comma 3 stabilisce la validità delle proposte di nomina solo nel caso che prevedano un'eguale rappresentanza per entrambi i generi. I commi 4 e 5 individuano i contenuti della documentazione necessaria ai fini della presentazione delle candidature per le nomine e le designazioni e le modalità di presentazione delle stesse.

L'articolo 7 disciplina le modalità per garantire il rispetto del principio della rappresentanza di genere individuando le strutture competenti definite dai regolamenti della Giunta e del Consiglio quali organi tenuti a verificare che per le nomine singole e per quelle plurime effettuate nel corso dell'anno sia rispettata di norma la percentuale del 50% di presenza per ciascun genere. Gli organi nominati sono tenuti, in presenza di una mancato rispetto di tali percentuali, a favorire il riequilibrio di tale discrepanza nell'esercizio delle funzioni di nomina e designazione previste per l'anno immediatamente successivo.

L'articolo 8, oltre a richiamare i requisiti generali stabiliti dalle leggi vigenti e dagli ordinamenti di riferimento degli enti interessati, declina i requisiti professionali specifici per accedere alle cariche.

Gli articoli 9 e 10 definiscono le modalità di esame delle candidature e quelle per l'esercizio del gradimento da parte della Commissione Consiliare Speciale Trasparenza.

L'articolo 11 stabilisce le cause che non consentono la nomina di un soggetto, specificando le situazioni in essere che inibiscono allo stesso la possibilità di essere titolare del conseguente incarico. Tra queste, figura anche la condanna con sentenza, anche non definitiva, per coloro che abbiano commesso danno erariale non colposo.

L'articolo 12 disciplina le cause di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni conseguenti a nomina o designazione. Particolare attenzione meritano le disposizioni di incompatibilità introdotte per i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei presidenti e degli assessori della Regione e delle province, dei sindaci e assessori dei comuni, delle Comunità Montane e dei circondari istituiti con legge regionale, per i membri degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale istituite ai sensi della vigente normativa sul servizio idrico integrato e sulla gestione dei rifiuti, per i direttori



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

generali, sanitari, scientifici e amministrativi di ASL, AO, AORN, AOU e IRCCS, nonché i direttori di dipartimento, diretti di distretto, dirigenti medici di presidio e dirigenti medici di struttura complessa, per i consulenti e dipendenti dell'ente o organismo nel quale viene effettuata la nomina o in enti e organismi regionali da esso dipendenti o ad esso strumentali, per i parenti e gli affini dei consiglieri regionali, del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale, dei consiglieri e degli assessori regionali in carica. Stessa incompatibilità è riconosciuta per i dirigenti regionali se non collocati in aspettativa in quiescenza. Viene anche riconosciuta l'incompatibilità per i candidati non eletti alle elezioni regionali, per due anni successivi all'elezione stessa.

L'articolo 13 dispone poi circa il conflitto di interessi, dettando specifiche norme a garanzia della sua esclusione dall'esercizio del mandato conferito con l'atto di nomina o designazione. In particolare si segnala la sussistenza del conflitto d'interesse per chi abbia parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale, o professionale riguardanti l'ente o organismo interessato alla nomina o che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni che questo va ad assumere.

L'articolo 14 impone l'obbligo di una "pausa" di due anni fra la conclusione dell'incarico ed un'eventuale nuova nomina o designazione regionale.

L'articolo 15 introduce l'esclusività dell'incarico per i nominati, definendo non cumulabili gli incarichi disposti ai sensi della presente proposta di legge, ivi compresi quelli non retribuiti.


L'articolo 16 detta precise disposizioni circa gli obblighi dei nominati e designati rispetto agli organi nominanti o designanti, sia in termini di rispetto delle direttive da questi impartite, sia in relazione allo svolgimento di audizioni sull'espletamento del mandato ricevuto eventualmente richieste, sia in termini di comunicazione ordinaria sempre sull'espletamento del mandato ricevuto, da realizzare con relazioni da produrre almeno ogni sei mesi.

L'articolo 17 prevede la costituzione del Comitato Consultivo Congiunto, composto da non più di cinque membri indicati dai gruppi consiliari di minoranza, con il compito di esprimere parere non vincolante sul possesso dei requisiti previsti dall'art.8 da parte dei candidati.

Gli articoli 18 e 19 disciplinano nel dettaglio le operazioni di nomina e designazione del Consiglio regionale e della Giunta e del suo Presidente.

L'articolo 20 regola la durata degli incarichi e l'esercizio dei poteri sostitutivi per indifferibilità ed urgenza del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta regionale in caso di mancata nomina alla scadenza.

L'articolo 21 stabilisce il termine massimo per la sostituzione del soggetto nominato o designato in caso di cessazione anticipata dell'incarico.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

L'articolo 22 fissa i termini per l'accettazione della nomina o designazione e per la comunicazione del sopravvenire di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o cause di esclusione.

L'articolo 23 disciplina le cause e le modalità per la sospensione, decadenza o la revoca del mandato dei nominati e designati.

L'articolo 24 prevede la pubblicazione annuale sul BURC, a cura dei competenti uffici di Presidenza, Consiglio e Giunta Regionale, dell'estratto dell'Albo unico regionale costituito ai sensi dell'articolo 25, relativo agli incarichi conferiti nell'anno solare antecedente.

L'articolo 25 prevede l'istituzione, presso il Consiglio regionale, dell'Albo unico regionale degli incarichi conferiti ai sensi dell'emananda legge regionale.

L'articolo 27 disciplina le modalità per le nomine e designazioni in società partecipate dalla Regione e negli organismi in house, statuendo, in particolare, l'ineleggibilità a presidente, amministratore, consigliere, direttore o dirigente in società a partecipazione regionale, per coloro che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

L'articolo 28 relativo alle disposizioni transitorie e finali, demanda alla Giunta regionale il compito di adottare una normativa in materia di compensi per gli incarichi, tenendo conto dell'impegno che l'incarico comporta e della strategicità dell'ente ed organismo rispetto ai fini perseguiti dalla Regione.


L'articolo 29 prevede la clausola di invarianza finanziaria della legge.

L'articolo 30 dispone l'abrogazione delle precedenti leggi regionali relative alla materia.

L'articolo 31 disciplina la decorrenza dell'efficacia del provvedimento dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Capo I  
*Principi Generali*

Art. 1  
*Finalità e ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione degli articoli 26, comma 4, lett. e), e 47, comma 1, lett. e), dello Statuto.
2. La Regione provvede alle nomine e designazioni nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, di partecipazione, trasparenza, pubblicità, equilibrio tra i generi, prevenzione, compatibilità, professionalità, moralità dettati dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 *"Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati"*, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione"*, dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, di garanzia per il ruolo dell'opposizione, nonché di coordinamento con la finanza pubblica e di razionalizzazione della spesa pubblica ai sensi del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"* convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
3. La presente legge si applica alle nomine e designazioni attribuite alla Regione in pubbliche amministrazioni o in enti economici e non economici, società o organismi, anche privati, che siano regolate da fonti normative o regolamentari non regionali.
4. La presente legge si applica, altresì, agli incarichi in organi di indirizzo non elettivi, alle altre cariche politiche conferite per nomina, ai responsabili




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

degli uffici di diretta collaborazione e a coloro che svolgano incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito dei predetti uffici, ivi compresi i Capi Dipartimento.

5. La presente legge non si applica:
- a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;
  - b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, ad eccezione delle designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o di designazioni da effettuare;
  - c) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell'ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale a essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;
  - d) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 2  
*Definizioni*

1. Per *nomina o designazione* si intende qualunque conferimento di incarico, ufficio, carica o attribuzione di grado, dignità, titolarità o posizione anche non direttiva o gestionale, nonché quelle conferite ai soli fini consultivi, ovvero qualsiasi provvedimento finalizzato alla preposizione di un soggetto ad determinato ufficio anche non pubblico, e dai quali possono derivare utilità economiche di qualunque natura ovvero anche solo utilità non patrimoniali o vantaggi competitivi personali o professionali.
2. Per enti, agenzie regionali, istituti, società partecipate dalla Regione, aziende ed altri organismi pubblici dipendenti della Regione si intende quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni strumentali, esclusive o prevalenti, all'esercizio delle funzioni regionali di governo e che, seppur dotati di proprio autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:
  - a) costituzione o scioglimento;
  - b) nomina degli organi;
  - c) approvazione dei bilanci;




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- d) finanziamento o contribuzione economica all'attività o al funzionamento, in via diretta o indiretta con risorse del bilancio regionale o comunque allo stesso afferenti;
- e) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo, anche analogo, nonché esercizio di funzioni sostitutive o commissariali;
- f) definizione di indirizzi e direttive o approvazione di Piani industriali o di attività;
- g) disciplina dell'ordinamento interno e disciplina del personale.

Art. 3

*Riparto di competenze del Consiglio e della Giunta*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 47 dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza riguardanti:
  - a) i componenti di organismi che svolgono funzioni di natura consultiva o tecnica, a eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale;
  - b) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione;
  - c) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione, direzione e gestione delle società e delle fondazioni regionali.
2. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 26 dello Statuto, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:
  - a) enti o organismi attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
  - b) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio delle società e delle fondazioni regionali.
  - c) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio in enti, aziende o organismi regionali di cui all'allegato A;
  - d) il Difensore civico, la Commissione pari opportunità, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e i componenti delle consulte, osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell'allegato B;
  - e) tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo di cui al comma 1.
3. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell'ambito dei enti, organismi



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.
4. Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 ed alla cui costituzione partecipano gli enti locali, la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione sono di competenza del Consiglio regionale. Tale disciplina si applica anche agli organismi di cui al medesimo articolo, che svolgono funzioni di consulenza, assistenza e supporto alla Giunta e al Consiglio se non diversamente disciplinato dalle leggi di settore.
  5. Nei casi in cui gli statuti di società, fondazioni, associazioni o altri organismi di diritto pubblico o privato attribuiscono nomine riconducibili a fattispecie di cui all'articolo 2 in organi di dette società od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale o il suo delegato, quest'ultimo, nell'espressione del voto per dette nomine si conforma ad una preventiva deliberazione del Consiglio regionale. La stipula da parte della Giunta regionale, del Presidente della Giunta o degli uffici competenti di patti parasociali relativi a società o fondazioni nei cui organi di amministrazione o controllo siano presenti componenti nominati o designati dal Consiglio non può comportare alcuna deroga alle competenze di quest'ultimo in materia di nomine.
  6. Nel caso in cui le nomine o le designazioni di competenza del Consiglio ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio acquisito il parere della Commissione consiliare speciale Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi. Qualora si tratti di nomine o di competenza della Giunta Regionale, il Presidente procede ai sensi degli articoli 18 e 19 .
  7. I riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione dell'organo regionale competente si interpretano in conformità ai precedenti commi.

Capo II

*Pubblicità degli incarichi da ricoprire e Presentazione delle candidature*

Art. 4

*Elenco degli incarichi disponibili*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

1. A cura rispettivamente del Consiglio regionale e della Giunta regionale sono pubblicati entro il 30 settembre di ogni anno, gli elenchi delle nomine e delle designazioni da effettuarsi, in base alle rispettive competenze, nel corso dell'anno solare successivo, con indicazione per ciascuna di esse:
  - a) degli organismi cui le nomine o le designazioni si riferiscono, distinti per tipologie;
  - b) dei riferimenti normativi;
  - c) della data entro cui la nomina o la designazione deve essere effettuata;
  - d) della durata dell'incarico;
  - e) degli eventuali requisiti professionali richiesti;
  - f) di eventuali incompatibilità specifiche previste dalla normativa di riferimento per l'incarico;
  - g) dell'indennità e/o dell'entità massima del rimborso spese eventualmente previsti.

Art. 5

*Elenchi annuali dei candidati idonei alla nomina o alla designazione*

1. Giunta e Consiglio, ciascuno sulla base delle competenze di cui all'articolo 1, costituiscono, tramite Avviso da disciplinarsi con apposito regolamento, un proprio elenco dei candidati idonei alla nomina o alla designazione, nell'ambito dei quali sono selezionati i nominativi cui conferire l'incarico nell'anno successivo.
2. L'elenco ha validità annuale e contiene i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti professionali e di esperienza specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati per la nomina o la designazione, ripartiti per tipologie di ente o organismo nel quale le stesse devono essere effettuate.
3. Giunta e Consiglio attingono dai predetti elenchi i nominativi dei soggetti interessati, ai fini della costituzione di un rosa di almeno cinque candidati in possesso dei titoli e dei requisiti specifici ritenuti più idonei alla nomina o alla designazione, tra i quali dovrà essere prescelto il soggetto cui conferire l'incarico. Se nella sezione dell'elenco relativa alla tipologia di ente nel quale la nomina o la designazione devono essere effettuati non figura un numero di candidati in numero sufficiente per la proposta di una rosa di nominativi, si procede con specifico avviso pubblico da adottarsi in conformità alle disposizioni della presente legge.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 6

*Presentazione delle candidature*

1. Le candidature per l'inserimento nell'elenco degli idonei per le nomine e le designazioni di cui al precedente articolo 5 di competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono proposte al Presidente del Consiglio o al Presidente della Giunta regionale:
  - a) dai Presidente dei Gruppi consiliari, dai consiglieri regionali o dai componenti della Giunta regionale;
  - b) dagli ordini e collegi professionali;
  - c) da associazioni riconosciute, fondazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati;
  - d) da organizzazioni sindacali;
  - e) da università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Campania;
  - f) dalla persona direttamente interessata alla candidatura.
2. Per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.
3. Le candidature sono presentate presso il protocollo regionale entro trenta giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla pubblicazione degli elenchi annuali. Se il termine cade in un giorno festivo si intende prorogato al giorno immediatamente successivo.
4. La proposta di candidatura, debitamente sottoscritta dal proponente e indirizzata al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, a seconda dei casi, è corredata da un dossier di candidatura, del cui contenuto è attestata la veridicità e completezza mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato ai sensi del DPR 445/1990 s.m.i., relativa a:
  - a) dati anagrafici completi e residenza;
  - b) titoli di studio, esperienze professionali ed eventualmente l'iscrizione ad albi professionali;
  - c) curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, anche ai fini del consenso al trattamento dei dati ex legge n. 196/2003 s.m.i., comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
  - d) elenco delle cariche pubbliche e/o degli incarichi presso enti, aziende, società a partecipazione pubblica e presso società private, anche quotate, iscritte in pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- e) indicazione di rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti o strumentali di cui all'articolo 2 nei due anni precedenti;
  - f) la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti della Regione Campania;
  - g) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
  - h) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
  - i) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex DPR 445/1990 con la quale il candidato attesti di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità, incompatibilità, esclusione o conflitto di interessi di cui alla normativa nazionale e regionale vigente e di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15;
5. Se la documentazione è incompleta gli uffici competenti ne richiedono l'integrazione, stabilendo un termine in ragione dell'urgenza per provvedere. Sono dichiarate inammissibili le candidature prive o carenti della documentazione di cui al comma 4.
6. Per le nomine o le designazioni di competenza della Giunta regionale, la documentazione di cui al comma 4 è prodotta nuovamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza prima dell'adozione del decreto presidenziale di nomina o di designazione.
7. Dette disposizioni si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione vincolata o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

Art. 7

*Rappresentanza di genere*

1. Per il rispetto del principio delle rappresentanza di genere previsto dal comma 2 dell'articolo 1, le strutture di cui all'articolo 9 provvedono a verificare che sul totale delle nomine effettuate nell'anno solare di riferimento dal Consiglio e dalla Giunta, sia garantita la presenza di ogni genere negli organismi collegiali di nomina regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.
2. Le strutture predette comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e alle designazioni.
3. Se dalla verifica risulta il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, l'organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell'anno



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

4. Il Consiglio e la Giunta promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.

Art. 8

*Requisiti professionali*

1. I soggetti nominati o designati sono in possesso di requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati.
2. Per i soggetti candidati agli incarichi di organi monocratici o collegiali che esercitano funzioni di controllo, monitoraggio e verifica nonché di revisione dei conti è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, i soggetti candidati, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale degli idonei e ai fini della successiva nomina o designazione dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle leggi vigenti e dagli ordinamenti di riferimento degli enti interessati, devono essere in possesso di:
  - a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;
  - b) esperienza almeno triennale di tipo professionale, dirigenziale o direttiva maturata presso pubbliche amministrazioni, enti, società o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato allo svolgimento dell'incarico;
  - c) in alternativa alla lett. b) esperienza almeno quinquennale in cariche pubbliche in organi di indirizzo politico-amministrativi di rilievo nazionale, regionale, provinciale o in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio e della Giunta che rivestano la carica di consiglieri regionali o di componenti della Giunta regionale.

Art. 9

*Esame delle candidature*




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

1. I regolamenti di Giunta e Consiglio di cui al comma 1 dell'articolo 5 individuano tra i rispettivi uffici ordinamentali le competenti strutture per lo svolgimento dell'attività istruttoria e di supporto all'istituzione e gestione dell'elenco annuale degli idonei, le quali:
  - a) definiscono d'intesa tra loro un modello unitario di elenco delle nomine e designazioni;
  - b) curano la tenuta degli elenchi annuali delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, gli aggiornamenti e la loro pubblicazione;
  - c) assicurano il costante monitoraggio sulla situazione degli incarichi in essere e coadiuvano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in ordine ad ogni aspetto concernente la vigente normativa nazionale e regionale in relazione alle nomine e designazioni;
  - d) effettuano il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere.
2. Le predette strutture sono inoltre competenti a:
  - a. raccogliere le proposte di candidatura di cui all'articolo 6 e verificarne la completezza;
  - b. svolgere ogni altra attività istruttoria prevista o richiesta ai sensi dell'articolo 6.
3. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Qualora ne ricorrano i presupposti, su segnalazione da parte delle strutture di cui al comma 1 o della Commissione consiliare speciale Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai candidati ai sensi dell'articolo 6 o al momento della nomina.

Art. 10

*Gradimento consiliare*

1. Le proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione sono trasmesse, corredate della documentazione di cui all'articolo 6, alla Commissione consiliare speciale Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

2. La Commissione esprime il proprio parere, anche in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione che si intende perseguire, secondo le procedure definite dal regolamento Interno del Consiglio regionale, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta pervenuta al protocollo della stessa. Decorso tale termine, il competente organo procede alla nomina anche se il predetto parere non è stato reso.

Capo IV

*Inconferibilità, incompatibilità cumulo di cariche e conflitto di interessi*

Art. 11

*Cause di esclusione*

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire incarichi previsti dalla presente legge coloro che:
  - a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - b) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti delle riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal d.lgs. 385/1993 oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 267/1942;
  - c) sono stati condannati con sentenza definitiva o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimenti definitivo in relazione alle situazioni richiamate dall'art. 15 della legge 55/1990 smi;
  - d) ricadono nelle previsioni dell'art. 2, comma 1 numeri da 1) a 4) della legge 154/1981 e smi;
  - e) hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale;
  - f) hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
  - g) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
  - h) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- i) nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - j) ricoprono incarichi di rappresentanza, di amministrazione, gestione o direttivi statutariamente definiti in organizzazioni sindacali o in partiti o movimenti politici anche non registrati;
  - k) sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.
2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 cpp, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, cpp.


Art. 12  
*Incompatibilità*

1. Salve le incompatibilità già stabilite dalle leggi nazionali, nonché dalle leggi regionali vigenti e dagli ordinamenti di riferimento degli enti interessati per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:
- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i giudici della Corte Costituzionale;
  - b) i componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo e gli impiegati addetti a funzioni consultive, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti, istituti o organismi ai quali la nomina o la designazione si riferisce;
  - c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria;
  - d) gli avvocati e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
  - e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo nei casi di ineleggibilità e incompatibilità prevista dalla legge;
  - f) i dipendenti dello Stato o delle Regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo e vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;
  - g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici, anche non registrati, ovvero



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- incarichi di rappresentanza, di amministrazione, gestione o direttivi statutariamente definiti in organizzazioni sindacali;
- h) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e consiliari nonché delle segreterie particolari dei presidenti e degli assessori della Regione e delle province, nonché dei sindaci e assessori dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni;
  - i) il sindaco e gli assessori della città metropolitana di Napoli e i sindaci e gli assessori dei comuni della Campania con popolazione residente superiore a 15.000 unità; i presidenti di Unioni di Comuni e Comunità Montane, i presidenti e gli assessori di province della Campania; i componenti degli organi di cui alla legge n. 15 del 2 dicembre 2015 *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"*;
  - j) i consiglieri regionali, salvi i casi in cui leggi o regolamenti prevedano la titolarità della carica di consigliere regionale i componenti della Giunta, i responsabili, i dirigenti e i componenti degli uffici di diretta collaborazione di Consiglio e Giunta regionale;
  - k) i dipendenti e i dirigenti della Regione a prescindere dalla natura e della durata del rapporto di lavoro, se non collocati in aspettativa prima dell'assunzione dell'incarico, salvi i motivi di interconnessione funzionale che richiedono la presenza di questi in organi o organismi;
  - l) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti, aziende, società o organismi dipendenti, strumentali o comunque sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomine o designazioni;
  - m) coniugi, parenti in linea discendente o ascendente, affini o conviventi dei presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, di consiglieri o assessori regionali in carica;
  - n) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i due anni successivi all'elezione stessa;
  - o) i componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL);
  - p) i componenti delle Commissioni permanenti e/o speciali nonché del Difensore civico regionale o difensori civici provinciali o comunali;
  - q) i presidenti e i componenti delle Giunte delle Camere di Commercio regionali;
  - r) i direttori generali, sanitari, scientifici e amministrativi di ASL, AO, AORN, AOU e IRCCS, nonché i direttori di dipartimento, direttori di distretto, dirigenti medici di presidio e dirigenti medici di struttura complessa.
2. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine e designazioni di competenza delle agenzie, società partecipate,




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

fondazioni e degli enti istituiti con leggi regionali ovvero dipendenti, strumentali o comunque sottoposti al controllo analogo della Regione.

Art. 13  
*Conflitto di interessi*

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina o designazione.
2. Costituiscono situazioni di conflitto di interesse:
  - a) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;
  - b) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanti parte di un procedimento civile, amministrativo, tributario o di altra giurisdizione, con l'ente o l'organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;
  - c) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o dell'organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
  - d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o l'organismo cui si riferisce la nomina e chi può trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina o la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge, parenti, affini entro il terzo grado o il convivente.
3. Sussiste situazione di conflitto di interessi ogni qual volta il nominato o il designato partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 12, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul proprio patrimonio, del coniuge, dei parenti entro il secondo grado o del convivente, ovvero delle imprese o società da essi controllate, con danno per l'interesse pubblico.
4. Nei casi di conflitto di interesse la nomina o la designazione è inefficace se il soggetto prescelto, al momento dell'accettazione dell'incarico, non abbia posto fine al conflitto di interesse.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 14


*Periodo di raffreddamento*

1. I titolari di uffici cui sono attribuite a qualsiasi titolo funzioni di regolazione, controllo o finanziamento di enti, società, aziende, associazioni, istituti o organismi pubblici e privati anche in controllo pubblico della Regione, nonché i dipendenti assegnati ai medesimi uffici, non possono essere chiamati a svolgere attività lavorativa o professionale presso i predetti soggetti destinatari delle suddette funzioni per un periodo di due anni successivi alla cessazione dall'incarico o del rapporto di lavoro. Tale disposizione si applica anche ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti di Consiglio e Giunta, ai componenti con funzioni dirigenziali dei predetti uffici, ai componenti delle segreterie particolari degli assessori o dei gruppi consiliari.

Art. 15

*Cumulo di incarichi*

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, ivi compresi quelli non retribuiti, non sono tra loro cumulabili. Nessun soggetto può essere nominato più di una volta dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale.
2. Se un soggetto riceve due nomine, e non opta entro dieci giorni dalla data del secondo decreto di nomina, si considera decaduto dalla seconda nomina ricevuta. La seconda nomina o designazione è inefficace in carenza di accettazione entro dieci giorni dalla ricezione, comunicazione o notifica del decreto di nomina o di designazione. All'atto dell'accettazione della nuova carica il prescelto deve formalizzare contestualmente, ove non l'abbia già fatto, le proprie dimissioni dall'incarico rivestito, ovvero rinunciare alla stessa optando per l'incarico in atto.
3. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse. La disposizione si applica anche nel caso di interruzione anticipata del mandato rispetto alla durata naturale dell'incarico. Ai fini del calcolo si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o di designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

consecutivi quando dalla fine del primo e l'inizio del secondo intercorre un periodo inferiore a dodici mesi.

Art. 16

*Doveri inerenti lo svolgimento del mandato*

1. Nell'espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi alle direttive dell'organo che li ha nominati, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge. Nel caso di nomine o di designazione effettuate dal Consiglio regionale le direttive formulate tengono conto del principio di rappresentanza dell'opposizione sulla cui base sono stato nominati i soggetti alle quali esse sono dirette.
2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all'organo regionale di cui sono stati nominati o designati una relazione annuale o semestrale sull'attività svolta. Sono tenuti altresì, a pena di revoca, a riferire sull'attività ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Commissione consiliare speciale trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi o su iniziativa propria o di almeno due presidenti di gruppo o di almeno un terzo dei componenti del consiglio.
3. Il nominato ha l'obbligo:
  - a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possono procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge, parenti, affini entro il terzo grado o conviventi;
  - b) di non adottare, rispetto ad obblighi di legge, regolamenti e atti amministrativi, condotte omissive o suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lett. a);
  - c) di comunicare all'organo che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di qualunque fatto o atto che possa o abbia determinato cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interessi o violazione dei propri obblighi e doveri morali.
4. La violazione di uno dei doveri di cui ai commi precedenti costituisce legittimo motivo di revoca dell'incarico e causa di esclusione dall'elenco annuale di cui all'articolo 5 per un periodo di due anni; la violazione comporta altresì l'impossibilità di conferire allo stesso soggetto altri incarichi di cui alla presente legge per lo stesso periodo di tempo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 17  
*Comitato Consultivo Congiunto*

1. E' istituito un Comitato consultivo congiunto con il compito di esprimere parere non vincolante circa il possesso dei requisiti laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, nonché in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interessi.
2. Il Comitato è composto da non più di cinque membri di comprovata professionalità ed indipendenza, si riunisce presso la Commissione consiliare speciale Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi ed opera a titolo gratuito. I componenti sono indicati ad ogni rinnovo della legislatura consiliare d'intesa tra le forze di opposizione.

Capo V  
*Modalità di nomina o di designazione*

Art. 18  
*Operazioni preliminari*

1. Per le nomine attribuite al Consiglio regionale, la selezione tra gli iscritti all'elenco annuale degli idonei nel cui novero deve essere effettuata la nomina o la designazione è di competenza della Commissione consiliare speciale Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla predetta Commissione consiliare l'estratto, unitamente alla relativa documentazione, di tutti i nominativi presenti nell'elenco annuale degli idonei in base alla tipologia di ente nel quale effettuare la nomina o la designazione, indicando il termine entro il quale la Commissione deve esprimere il proprio parere.
3. Ai fini della definizione della selezione, la Commissione consiliare speciale Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi, su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti, può procedere all'audizione dei candidati al fine di acquisire elementi utili alla valutazione.
4. La Commissione consiliare trasmette la selezione effettuata al Presidente del Consiglio regionale che la comunica agli altri consiglieri regionali



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"


- almeno dieci giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o alla designazione, comunque non inferiore a dieci giorni.
5. Se la Commissione consiliare di cui al comma 1 non esprime la selezione di candidati nei termini richiesti, il Consiglio regionale può comunque procedere alla nomina o alla designazione nell'ambito di tutti i soggetti idonei presenti nella sezione dell'elenco annuale relativa alla tipologia di ente cui l'incarico si riferisce.
  6. Per le nomine attribuite alla Giunta regionale, la selezione tra gli iscritti all'elenco annuale degli idonei nel cui novero deve essere effettuata la nomina o la designazione è di competenza di una apposita commissione, presieduta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il cui funzionamento è disciplinato dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 19  
*Procedimenti di nomina*

1. Tutte le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale sono effettuate, attingendo dalla selezione di cui all'articolo 18, comma 6, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
2. Per le nomine di competenza del Consiglio si procede mediante votazione, ai sensi del Regolamento interno, tra i candidati selezionati dalla Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 18. Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da assicurare all'opposizione la nomina o la designazione di un numero di componenti pari alla metà o meno uno dei quelli da nominare o da designare. E' comunque assicurata all'opposizione la nomina o la designazione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o alla designazione di tre componenti. Il soggetto o i soggetti eletti sono nominati o designati dal Presidente del Consiglio con proprio decreto.


Capo VI  
*Durata degli incarichi e sostituzioni*

Art. 20  
*Durata e proroga degli incarichi - poteri sostitutivi*



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale, se di competenza del Consiglio, scadono il novantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale, se di competenza della Giunta Regionale, scadono al sessantesimo giorno successivo all'elezione del nuovo Presidente.
2. Quanto disposto al comma 1 si applica anche per gli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.
3. Se entro i periodi indicati al comma 1 il Consiglio e la Giunta non procedono alle nomine o designazioni che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza o al parziale rinnovo degli organi, allorché la mancanza di uno o più componenti ne impedisca il funzionamento, provvedono il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza e secondo quanto previsto dalla presente legge. La nomina o la designazione effettuata ai sensi del presente comma riveste carattere temporaneo e decade automaticamente al momento in cui il Consiglio o la Giunta provvedono in via ordinaria ai sensi della presente legge.
4. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio o la Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
5. Le nomine o le designazioni adottate nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono effettuate nell'ambito delle candidature presenti nell'elenco annuale vigente di cui all'articolo 5.
6. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate anche per le nomine o le designazioni di competenza del Consiglio regionale in organismi di nuova costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima in termini generali di legge.
7. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.
8. Gli organi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 o 4 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso; decorso detto termine gli organi decadono.
9. Nel periodo in cui sono stati prorogati gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
10. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente comma, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 21

*Sostituzione anticipata*

1. In caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di trenta giorni, nel rispetto delle procedure di ai precedenti articoli, ricorrendo, ove possibile, ai soggetti inseriti nell'elenco annuale di cui all'articolo 5.
2. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale.
3. Salvi i casi di sospensione previsti dall'articolo 23, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.


Capo VIII

*Adempimenti successivi alla nomina o alla designazione*

Art. 22

*Accettazione e dichiarazioni*

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione, ricezione o notifica del decreto o provvedimento di nomina o designazione inviato immediatamente dopo l'adozione, il nominato o il designato deve comunicare per iscritto al Consiglio o alla Giunta la propria accettazione, dichiarando al contempo:
  - a) l'insussistenza di condizioni di cui all'articolo 11;
  - b) l'inesistenza o la cessazione di cause di incompatibilità di cui all'articolo 12;
  - c) l'inesistenza o la cessazione di cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 13;
  - d) l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 15;
  - e) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina, ivi comprese le quote in società anche quotate;
  - f) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l'indicazione dell'importo totale degli stessi.
2. La mancanza delle dichiarazioni predette rende inefficace la nomina o la designazione.
3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, il Consiglio e la Giunta acquisiscono anche a campione il



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

certificato generale del Casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti.

4. Durante l'espletamento dell'incarico l'interessato è tenuto a comunicare entro dieci giorni dalla data in cui si è verificato o da quella in cui ne è venuto a conoscenza, il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, conflitto di interesse o il verificarsi di altre cause di esclusione.


**Capo IX**

*Revoche, decadenza e sospensione*

**Art. 23**

*Casi di revoca, decadenza e sospensione*

1. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 è nulla.
2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di cui agli articoli 12, 13 e 14, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o di conflitto. Qualora tale situazione non venga rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.
3. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta non appena venuti a conoscenza di quanto previsto ai sensi del presente articolo sono tenuti ad informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della Commissione consiliare speciale Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi e a revocare la nomina o la designazione o a dichiarare la decadenza dall'incarico.
4. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 11 decadono di diritto dall'incarico; il termine di decadenza decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione o dalla nomina per i casi di cui alla lett. j).
5. La decadenza è pronunciata altresì nei casi:
  - a) disciplinati dall'articolo 15;
  - b) qualora non si adempia ai doveri di cui all'articolo 16;
  - c) qualora si accerti che l'interessato ha rilasciato dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui agli articoli 6 e 22;
6. La revoca è disposta altresì:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;
  - b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o sia esercitata in contrasto con esse.
7. Coloro che sono stati condannati in via non definitiva ovvero siano sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge.
  8. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione a norma dell'articolo 21 per la durata della sospensione stessa.
  9. I provvedimenti di decadenza e di revoca sono adottati in contraddittorio con l'interessato e sono pubblicati sul BURC.

Capo X  
*Pubblicità*

Art. 24  
*Pubblicazione annuale dei nominati e designati*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, a cura dei rispettivi uffici di Presidenza, il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sul BURC un estratto dell'Albo unico cui all'articolo 5, corredato dei dati di cui all'articolo 6, relativo agli incarichi ed ai soggetti nominati o designati nel corso dell'anno precedente.
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono pubblicati gli incarichi cessati nell'anno precedente.

Art. 25  
*Albo Unico regionale degli incarichi*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Albo unico regionale degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge. La Giunta regionale rende disponibili al Consiglio tutti i dati e le informazioni necessarie all'alimentazione e alla corretta gestione dell'Albo.
2. L'Albo è predisposto, tenuto ed aggiornato secondo criteri che ne assicurano facilità di consultazione, fruibilità e pieno accesso anche



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

digitale/informatico, mediante una completa, precisa e comprensibile esposizione dei dati e delle informazioni riportate.

Capo XI  
*Nomine e designazioni regolate*

Art. 26  
*Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali*

1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell'insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.
3. Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lett. i).

Art. 27  
*Nomine e designazioni in società partecipate dalla Regione e negli organismi in house*

1. Non può essere nominato presidente, amministratore o consigliere o assumere incarichi direttivi o dirigenziali in società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti la nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
2. La nomina o designazione di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:
  - a) i dipendenti devono appartenere, di norma, alla qualifica dirigenziale o, in caso di indisponibilità di tale personale, alla categoria D;
  - b) i dipendenti debbono essere in possesso di un'adeguata competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

3. La nomina o designazione, per la quale deve essere acquisito il consenso dell'interessato, costituisce svolgimento di attività extraimpiego per i dipendenti; i compensi eventualmente spettanti sono soggetti all'applicazione dell'articolo 4, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012.
4. La nomina o designazione è deliberata dalla Giunta regionale su proposta formulata sulla base di un'istruttoria tecnica svolta dalla commissione di cui all'articolo 18, comma 6. Nel caso in cui da tale istruttoria non risultino disponibili dipendenti della Giunta o del Consiglio con i necessari requisiti, la proposta può essere formulata tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte del Presidente della Giunta regionale in base ai candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5.
5. Nell'attuazione del presente articolo la Giunta regionale assicura il rispetto dei principi di parità di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.


CAPO XII

*Disposizioni transitorie*

Art. 28

*Disposizioni transitorie e finali*

1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all'entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una o più proposte di legge di revisione delle normative e dei regolamenti vigenti in modo da uniformarli e renderli coerenti con le disposizioni dello Statuto e della presente legge.
3. Fino alla revisione di cui al comma 2, le nomine e designazioni continuano ad essere effettuate in conformità alle normative stesse.
4. In sede di revisione ai sensi del comma 2, la Regione provvede anche ad adottare una normativa in materia di compensi per gli incarichi assegnati ai sensi della presente legge, tenendo conto dell'impegno che l'incarico comporta e della strategicità dell'ente e organismo rispetto ai fini perseguiti dalla Regione.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 31 gennaio 2016.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 29  
*Disposizioni finanziarie*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 30  
*Abrogazioni*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) la legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Campania";
  - b) l'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 "Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza un Regione Campania";
  - c) l'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 "Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità";
  - d) l'articolo 2 della legge regionale 13 Febbraio 2014, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania)".

Art. 31  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

**ALLEGATO A**


Enti, aziende e organismi regionali (art. 3, comma 2, lett.c)

Consorzi di bonifica	Ufita Aurunco Bacino Inferiore del Volturno Sannio Alifano Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei Paludi di Napoli e Volla Comprensorio Sarno Destra del Sele Paestum - Sinistra del Sele Vallo di Diano e Tanagro Velia - Bonifica del Bacino dell'Alento
Enti parco regionali e riserve naturali della regione	Campi flegrei Partenio Matese Bacino idrografico fiume Sarno Monti Lattari Monti Picentini Rocca Monfina e foce Garigliano Taburno - Camposauro Colline metropolitane Napoli Riserva foce Volturno-costa di Licola e lago Falciano Riserva foce Sele-Tanagro e monti Eremita Marzano
Enti vari	Ente Ville vesuviane
Enti per la promozione del turismo	Napoli Caserta Benevento Avellino Salerno
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo	Napoli Amalfi Capri Castellammare di Stabia Cava de' Tirreni Ischia e Procida



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

	Maiori Paestum Pompei Positano Pozzuoli Ravello Salerno Sorrento-Sant'agnello Vico Equense
Aziende per il diritto allo studio universitario	Federico II Suor Orsola Benincasa Parthenope L'Orientale Seconda Università Napoli Salerno Benevento
Istituti autonomi case popolari	Napoli Caserta Avellino Benevento Salerno
Aziende sanitarie locali	Napoli 1 Napoli 2 nord Napoli 3 sud Caserta Avellino Benevento Salerno
Aziende ospedaliere	"S. Giuseppe Moscati" - Avellino "Gaetano Rummo" - Benevento "S. Anna e S. Sebastiano" - Caserta "Antonio Cardarelli" - Napoli "dei colli" - Napoli "Santobono - Pausillipon" - Napoli "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" - Salerno
Aziende ospedaliere universitarie	"Federico II"-Napoli "SUN"-Napoli



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

**ALLEGATO B**

Enti, aziende e organismi regionali (art. 3, comma 2, lett.d)

Consulte regionali	Consulta regionale per l'emigrazione Consulta regionale per l'immigrazione extracomunitaria Consulta regionale per gli anziani Consulta regionale femminile Consulta regionale della cooperazione Consulta regionale per la bonifica
Osservatori	Osservatorio regionale sullo spettacolo
Commissioni	Commissione regionale per il lavoro Commissione regionale per l'artigianato Commissioni Provinciali per l'artigianato Commissione regionale realizzazione parità diritti ed opportunità tra uomo e donna Commissione consultiva regionale Carburanti
Comitati	Comitato consultivo regionale Aree naturali protette Comitato per la pace e per i diritti umani Comitato regionale per le pari opportunità Comitato Misto Paritetico Servitù Militari Comitato Misto Forze Armate per i rapporti con la Regione Comitato dei Garanti